

AVVISO

ART. 3, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
TITOLARE DEL DEPOSITO FISCALE DI PRODOTTI ENERGETICI E DI PRODOTTI ALCOLICI -
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO D'ACCISA

Roma, 30 maggio 2020 – Vengono pubblicati in data odierna la determinazione prot. n. 163202/RU e la circolare n. 163203/RU della Direzione Generale di questa Agenzia con i quali sono richiamati i criteri direttivi e fornite le modalità procedurali per dare attuazione alla rateizzazione del debito d'accisa di cui all'art. 3, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 504/95, come modificato dall'art. 162 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto la soppressione del rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione.

La determinazione precisa che unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione del debito d'accisa è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia esso di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche, dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo. Per poter richiedere la rateizzazione è necessaria la sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica ovvero deve ricorrere una situazione transitoria di squilibrio finanziario determinata da fattori contingenti. Il piano di rateizzazione autorizzabile deve esaurirsi nel medesimo anno solare di avvio dello stesso e la scadenza della rata mensile finale non può superare quella prevista per il versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno (16 dicembre).

La circolare detta istruzioni sul procedimento da osservare per richiedere il provvedimento autorizzativo ripartendo la competenza tra Uffici territoriali e Direzione centrale in ragione di un criterio di riparto basato sul valore dell'importo dell'accisa da pagare. Nell'ipotesi di esercente titolare di più depositi fiscali dislocati sul territorio nazionale che si trovi a dovere presentare istanza contestualmente per distinti debiti d'accisa, l'istanza è presentata alla Direzione centrale per il tramite dell'Ufficio delle dogane rispettivamente competente per territorio. Particolare rilievo assume la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, della quale viene precisato il contenuto obbligatorio, che l'esercente è tenuto ad allegare all'istanza di rateizzazione.